

Prot. n 212/11

Roma, 26 maggio 2011

A tutti i Dirigenti Sindacali CONFISAL-UNSA Beni Culturali
A tutte le R.S.U. CONFISAL-UNSA Beni Culturali
A tutti i lavoratori del Ministero per i Beni e le Attività Culturali

LORO SEDI

COMUNICATO N.25 /11

RIQUALIFICAZIONE: FORSE SI PARTE...MA POI?

**Tutti potranno partecipare
(ma non si sa come andrà a finire...)**

Speriamo non finisca “ad calendas graecas”

Oggi 26 maggio 2011, alle ore 10, nella sala delle riunioni del MiBAC, si è tenuto un incontro informativo durante il quale l'Amministrazione ha relazionato alle OO.SS. la situazione di

- -Riqualificazione da area B a posizione economica C1;
- Cedolino Unico
- Lavoratori ex L.S.U.
-

Per quanto riguarda la riqualificazione dall'area B alla posizione economica C1, l'amministrazione sta cercando di evitare una proliferazione di contenzioso, ovvero che si aggiunga contenzioso a contenzioso.

E' stata fatta una richiesta di parere all'Avvocatura Generale dello Stato e l'Avvocatura ha risposto con il parere che alleghiamo al presente comunicato.

Nel dettaglio, il percorso che l'Amministrazione vuole effettuare è il seguente:

dopo le sentenze del febbraio e del marzo di quest' anno (Corrias e Ottavio Ono), l'Amministrazione ha ottenuto la ricognizione di tutti i candidati riammessi in virtù del pronunciamento del Giudice Amministrativo e, dopo aver effettuato delle verifiche e controlli sui dati pervenuti e constatato l'emergere delle anomalie ha inteso chiedere il parere dell' Avvocatura Generale dello Stato

L'Avvocatura ha risposto la settimana scorsa, con la nota del 16 maggio 2011, che come detto si allega in copia, pervenuta al Ministero due giorni fa, e ha evidenziato che se da un lato l'Amministrazione decidesse di dare esecuzione alle sentenze Corrias e Ottavio Ono la stessa è tenuta a dover ammettere soltanto quei candidati che hanno ottenuto il pronunciamento favorevole del giudice, a fronte di qualcuno che ha evidenziato che bastassero soltanto i nove anni nell' area B.

Se da un lato l'Avvocatura ha evidenziato questo aspetto, da un' altro non ha sottaciuto la circostanza che i provvedimenti di cui stiamo parlando sono provvedimenti modificabili quindi ciò non toglie, secondo l' avvocatura, la possibilità da parte di qualche altro lavoratore interessato, di presentare ricorso nel caso in cui l' Amministrazione decidesse di ammettere soltanto i candidati in possesso di questo stesso pronunciamento da parte del Giudice.

Quindi la soluzione che l' Avvocatura ha sostanzialmente prospettato è una soluzione aperta e di fatto ha rimesso all' Amministrazione la scelta da effettuare in questo caso.

L' Amministrazione, dal punto di vista del principio generale, ritiene che la sentenza del TAR del Lazio, quella più famosa, Corrias, sia una sentenza che vada approfondita.

Alla luce di tutto quanto sopra descritto, considerando anche che il contenzioso non è ancora finito, l' Amministrazione ritiene che la soluzione migliore sia quella di ammettere tutti quanti i partecipanti, sia i candidati che hanno avuto il pronunciamento favorevole, sia quelli riammessi in seguito ai bandi integrativi del 2009, e visto che il contenzioso non è ancora finito, l'Amministrazione ritiene di far partecipare alle prove prima i candidati in possesso del pronunciamento favorevole da parte del giudice, poi quelli riammessi in seguito ai bandi integrativi del 2009.

L' Amministrazione pertanto si appellerà alle sentenze Corrias e Ottavio Ono perché ritiene di essere ancora nei tempi previsti dalla Legge 69/2009 (settembre/ottobre 2011).

Pertanto, a fronte di questo parere dell' Avvocatura (alquanto pilatesco), l'Amministrazione ha deciso di ammettere tutti, ma con riserva.

Fatti gli esami, visto che saranno ammessi tutti, ma con riserva, sempre secondo il parere dell' Amministrazione, non sarà fatta una

graduatoria parziale e per attendere quella definitiva, bisognerà aspettare che il contenzioso arrivi al termine.

La seconda fase è quindi condizionata all' esito del contenzioso.

Dal nostro punto di vista la graduatoria si potrebbe anche fare mentre, eventualmente, quella che non si può fare subito è la nomina. Peraltro a nostro avviso, tutta la procedura non deve essere soggetta all' attesa della sentenza, ma si deve procedere rapidamente,

La nostra preoccupazione è anche rivolta a tutti quei colleghi che hanno già fatto le prove di esame ma ancora sono in attesa e anche per loro chiediamo all'Amministrazione di muoversi in fretta.

Bisogna pertanto fare tutto e subito, sollecitando le commissioni e dare la precedenza ad ogni cosa.

Per quanto riguarda i tempi, le prove di esame saranno sostenute quanto prima, diciamo che i tempi dovrebbero essere immediati.

Cedolino Unico: c'è una cifra leggibile ma non è tecnicamente utilizzabile ovvero il cosiddetto **provvisorio**, questo vuol dire che il provvedimento c'è, è stato firmato e adottato, però è alla registrazione alla Corte dei Conti.

Ormai i tempi sono brevi e si spera che tra un mese o due tutto si risolva definitivamente (almeno questo è quello che ha dichiarato l' Amministrazione).

In pratica il grosso è fatto e ci sono solo i tempi necessari per la registrazione.

Lavoratori Ex LSU: a seguito della riunione effettuata ieri con i rappresentanti delle organizzazioni Sindacali di categoria, nonché le Società dei lavoratori in questione, e in presenza anche di Ales, l' Amministrazione ha rappresentato l'intenzione di procedere all' assunzione diretta presso Ales di questo personale (attualmente sono 315 unità).

Cordialità e saluti

**IL COORDINAMENTO NAZIONALE
CONFSAL-UNSA BENI CULTURALI**

POSTA PRIORITARIA

16/05/2011-164404 P

Roma

POSTA PRIORITARIA

Via dei Portoghesi, 12 -
00186 ROMA

Roma,
Partenza N.
Tipo Affare ct39357 del 2009 Sez. IV
Avv. P.Palmieri

Si prega di indicare nella
successiva corrispondenza i
dati sopra riportati

Ministero per i Beni e le attività Culturali
Direzione Generale per l'organizzazione,
gli affari generali, l'innovazione, il bilancio
ed il personale
Servizio IV

Risposta a nota del 4.4.2011 n.12165

OGGETTO: Riqualficazione Da b a C1 sentenza Tar del lazio – Sez. II quater n.
1383 del 2011 Corrias rodolfo ed altri c/ MIBAC – esecuzione sentenza-
richiesta di parere

Con la nota in riferimento codesta Amministrazione richiamati i punti salienti relativi alla vertenza instaurata in merito alle procedure di riqualficazione instaurate da codesto Ministero per il passaggio dall'Area B a C1 ha chiesto l'avviso della Scrivente in merito all'esatta interpretazione ed alla conseguente applicazione da dare alle sentenze n. 1383 del 2011 (Corrias ed altri c/ MIBAC) e n 2306 del 2011 (Ottavio Ono ed altri) ai fini del riavvio della procedura di riqualficazione in argomento .

Come ricordato nella nota in riferimento con la sentenza n. 1383 del 2011 il TAR del Lazio, oltre ad aver ribadito la legittimità dell'adozione di n criterio di anzianità unico ed indifferenziato di nove anni nell'area B ai fini del passaggio da tale area all'area C1, ha riconosciuto la sussistenza della dedotta violazione dell'art. 41 comma 6 del DL n. 207 del 2008, disposizione questa, che ha prorogato per gli anni successivi al 2008 il divieto di estensione del giudicato in materia di personale delle pubbliche amministrazioni, di conseguenza ritenendo che la riapertura dei termini disposta da codesta Amministrazione al fine di consentire la partecipazione a tutti coloro che avessero maturato il requisito di anzianità, fosse da ritenersi illegittima.

Tel. 06/68291 – Fax 06/68897571 – 7586 E-mail: serselezione@avvocaturastato.it



Avvocatura Generale dello Stato

In tal modo il TAR si è uniformato alla posizione già assunta sulla questione dal Consiglio di Stato che, con la nota ordinanza **ord. za n. 1872 del 2010**, aveva affermato il medesimo principio, sia pure in sede cautelare.

L'ulteriore sentenza del TAR del Lazio n. **2306 del 2011** mostra, da ultimo, di confermare ulteriormente la posizione già assunta dal TAR tenuto conto che, con tale decisione, si respinge il ricorso di quanti, pur dolendosi della esclusione dalla nuova procedura instaurata a seguito della riapertura dei termini, non avevano presentato ricorso avverso l'originaria esclusione rilevando, ancora una volta, che la generalizzata riapertura dei termini di presentazione della domanda a soggetti estranei alle decisioni giurisdizionali determinerebbe una non consentita violazione del divieto di estensione del giudicato di cui all'art. 41 comma 6 del D.L. 207 del 2008.

In relazione a quanto sopra evidenziato e in considerazione della volontà espressa da codesta Amministrazione con la nota che si riscontra di volersi uniformare al *dictum* espresso dal TAR nella menzionata sentenza n. 1383 del 2011 la Scrivente non può che confermare che la corretta esecuzione della decisione implica la partecipazione alla procedura di riqualificazione in favore dei soli candidati che abbiano proposto ricorso avverso il provvedimento di esclusione dalla procedura originariamente instaurata ottenendo la riammissione alla procedura attraverso un provvedimento favorevole del Giudice.

La pronuncia favorevole che costituisce presupposto per la riammissione alla procedura sulla base del nuovo computo dell'anzianità, a parere della Scrivente, può essere costituita anche da un'ordinanza cautelare favorevole, oltre che da una decisione di merito, ferma restando la riserva di rivederne la posizione all'esito del giudizio di merito.

La situazione, peraltro, è tuttora in evoluzione e suscettibile di mutamento in caso di appello interposto dai controinteressati nel ricorso Corrias



Avvocatura Generale dello Stato

ed altri ovvero dalle parti soccombenti nella vertenza Ono Ottavio ed altri, le relative decisioni non essendo ancora passate in giudicato.

Fino a quella data, dunque, valuterà codesta Amministrazione la possibilità di mantenere ferma la partecipazione al concorso anche da parte di coloro che, in esecuzione della decisione n. 1363 del 2011, non avrebbero dovuto beneficiare della riapertura del bando per non aver previamente presentato ricorso in sede giurisdizionale, sia pure con riserva e fino all'effettivo passaggio in giudicato della sentenza stessa.

In caso di appello da parte dei controinteressati, in ogni caso, la Scrivente si costituirà al fine di far valere, quanto meno in via incidentale la legittimità dell'operato di codesta P.A.


L'Avvocato della Stato
Paola Palmieri

IL Vice Avvocato generale

Michele Dipace

